Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 giugno 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1969.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della S.p.a. Ducati meccanica di Bologna. Pag. 3779

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1970.
Liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario regionale di Aosta e nomina del commissario liquidatore Pag. 3779

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1970.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza da impiegarsi per le forme collettive, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma . Pag. 3780

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1970.
Cessazione di efficacia delle retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Messina (escluso il comune di Taormina). Pag. 3780

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1970.
Cessazione di efficacia delle retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Vicenza . Pag. 3781

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1970.
Revoca dell'autorizzazione a produrre preparati galenici per uso veterinario nell'officina della ditta Vibor - Industria chimica igienica, sita in Roma . . . . . Pag. 3781

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1970.
Autorizzazione alla società per azioni « Fi.r.s. Italiana di assicurazioni », compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, ad esercitare nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla vita relativamente alle forme temporanee per il caso di morte e le operazioni di capitalizzazione . . . . Pag. 3782

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Petriolo sita nel comune di Monticiano . . Pag. 3782

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1970.
Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per la Sicilia per l'edilizia economica e popolare. Pag. 3783

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1970.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, ente di diritto pubblico, con sede in Roma . . . . Pag. 3784

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1970.
Autorizzazione alla società N. V. Schadeverzekeringsgroep Nedlloyd, con sede in Amsterdam e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni in taluni rami. Pag. 3784

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1970.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano. Pag. 3784

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1970.
Norme per il riconoscimento alle imprese di compensi per rincari relativi agli appalti di lavori e forniture del servizio lavori e costruzioni e del servizio impianti elettrici delle ferrovie dello Stato e alle concessioni di costruzione della linea direttissima Roma-Firenze. Pag. 3785

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1970.
Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1969 dagli istituti ed imprese che esercitano l'assicurazione e la riassicurazione . . . . Pag. 3785

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra convenzionata di psichiatria presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia Pag. 3786

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena . Pag. 3786

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 65-VI ». Pag. 3786

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 89-AR ». Pag. 3786

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 245-VI ». Pag. 3786

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 490-VI ». Pag. 3786

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 509-VI ». Pag. 3786

Ministero dell'interno:

Riconoscimento di artifici pirotecnici Pag. 3786

Riconoscimento di esplosivi denominati « Idropent D » e « Gelatine D » Pag. 3786

Riconoscimento di esplosivo da mina denominato « Titan A 5 » . Pag. 3786

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile Pag. 3786

Autorizzazione al comune di Carbonara di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 3787

Autorizzazione al comune di Crispano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 3787

Autorizzazione al comune di Cavezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 3787

Autorizzazione al comune di Frassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 3787

Autorizzazione al comune di Maranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 3787

Autorizzazione al comune di Marano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 3787

Autorizzazione al comune di Campogalliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 3787

Autorizzazione al comune di Serramazzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 3787

Autorizzazione al comune di San Possidonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 3787

Autorizzazione al comune di San Pietro al Tanagro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. . Pag. 3787

Autorizzazione al comune di Roccarainola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 3787

Autorizzazione al comune di Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 3787

Autorizzazione al comune di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 3787

Autorizzazione al comune di Frascineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 3787

Autorizzazione al comune di Caloveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 3788

Autorizzazione al comune di Tarsia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 3788

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Talao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 3788

Autorizzazione al comune di Luzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 3788

Autorizzazione al comune di Terravecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 3788

Autorizzazione al comune di Fiastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 3788

Autorizzazione al comune di Cessapalombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 3788

Autorizzazione al comune di Castelraimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 3788

Autorizzazione al comune di Porto Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 3788

Autorizzazione al comune di Petriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 3788

Autorizzazione al comune di Montecosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 3788

Autorizzazione al comune di San Severino Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 3788

Autorizzazione al comune di Ripe San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 3788

Autorizzazione al comune di Suvereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 3788

Autorizzazione al comune di Seren del Grappa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 3789

Autorizzazione al comune di San Gregorio nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 3789

Autorizzazione al comune di Guardia Sanframondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 3789

Autorizzazione al comune di Villa Collemandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 3789

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3789

Esito di ricorso . . . . Pag. 3790

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Nola . Pag. 3790

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore del burro per la campagna lattiera 1969-70 . . . . Pag. 3790

Ministero delle finanze: Restituzioni applicabili dal 13 febbraio 1970 al 19 febbraio 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 259/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi . . . . . Pag. 3794

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del turismo e dello spettacolo: Concorso pubblico per esami a nove posti di applicato aggiunto in prova . . . . Pag. 3796

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Modifica al diario delle prove scritte del concorso a duecentotrenta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura - carriera direttiva . . . . Pag. 3798

Ministero della pubblica istruzione:

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico dell'Università di Napoli . . . . Pag. 3798

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di paleontologia dell'Università di Pisa . . . . . Pag. 3798

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di mineralogia dell'Università di Napoli Pag. 3798

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico dell'Università di Cagliari Pag. 3798

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di paleontologia dell'Università di Bologna Pag. 3798

Avviso di rettifica Pag. 3799

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Santa Maria Capua Vetere Pag. 3799

Ministero della difesa: Errata-corrige Pag. 3799

Ufficio medico provinciale di Bologna:

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna . . Pag. 3799

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna . Pag. 3800

Ufficio medico provinciale di Varese: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese. Pag. 3800

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della S.p.a. Ducati meccanica di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Ducati meccanica di Bologna ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla società sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla S.p.a. Ducati meccanica di Bologna del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 dicembre 1968 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(5329)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario regionale di Aosta e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r. l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI libro V del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Atteso che il consiglio di amministrazione del consorzio agrario regionale di Aosta, stante l'impossibilità di soddisfare gli impegni finanziari assunti dall'ente, nell'adunanza del 20 marzo 1970, ha deliberato all'unanimità di avanzare all'autorità vigilante la richiesta della messa in liquidazione coatta amministrativa dello ente stesso, con la conseguente nomina di un commissario liquidatore;

Considerato che, per effetto delle persistenti e rilevanti perdite di gestione relative ai decorsi esercizi, le consistenze patrimoniali di detto consorzio risultano insufficienti per il pagamento dei debiti e che il medesimo consorzio, rimasto pressochè privo di risorse finanziarie e merceologiche, si trova praticamente nell'impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale;

Ritenuto che il consorzio agrario regionale di Aosta si trova nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che pertanto sia opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il consorzio agrario regionale di Aosta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aosta, piazzale Arco d'Augusto, 10, è posto in liquidazione coatta

amministrativa e la dott.ssa Concetta Sellerio, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominata commissario liquidatore del consorzio stesso.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le norme previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato, per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, addì 12 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

(5635)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza da impiegarsi per le forme collettive, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, da impiegarsi per le forme collettive;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni di polizza, da impiegarsi per le forme collettive, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa A.I.L./60, per garantire, in caso di risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo delle indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità;

Tariffa 3 uA/C, relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 3 A/C, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 19 A/C, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva secondo un parametro determinato ed in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 19 maggio 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(5331)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1970.

Cessazione di efficacia delle retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Messina (escluso il comune di Taormina).

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, lettera *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1967, con il quale sono state determinate le retribuzioni medie mensili agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli in-

fortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Messina (escluso il comune di Taormina);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari ed in conformità del parere espresso dal comitato medesimo;

Ritenute non più applicabili ai fini suddetti le retribuzioni medie;

Decreta:

Il decreto ministeriale 20 febbraio 1967, recante la determinazione delle retribuzioni medie mensili agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, per il personale salariato dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Messina (escluso il comune di Taormina), cessa di avere efficacia a decorrere dal primo periodo di paga successivo dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1970

(5362) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1970.

Cessazione di efficacia delle retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione, da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1964;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari e in conformità del parere espresso dal comitato medesimo;

Ritenute non più applicabili ai fini suddetti le retribuzioni medie;

Decreta:

Il decreto ministeriale 24 giugno 1964 recante la determinazione delle retribuzioni medie mensili agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, dipendente dalle aziende alberghiere ed esercizi pubblici della provincia di Vicenza, cessa di avere efficacia a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5361)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1970.

Revoca dell'autorizzazione a produrre preparati galenici per uso veterinario nell'officina della ditta Vibor - Industria chimica igienica, sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 1088 in data 4 dicembre 1957, con il quale la ditta Vibor - Industria chimica igienica fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica in Roma, viale Giustiniano, 15, preparati galenici per uso veterinario, limitatamente alle forme in polveri, compresse e pomate;

Vista la lettera dell'ufficio del medico provinciale di Roma n. 13/off. 428 del 3 febbraio 1970 nella quale si attesta che l'officina di cui si tratta non è più esistente e che i locali ove aveva sede sono stati occupati e destinati ad altri usi;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Vibor - Industria chimica igienica, l'autorizzazione a produrre preparati galenici per uso veterinario nell'officina sita in Roma, viale Giustiniano, 15, concessa con decreto ACIS n. 1088 del 4 dicembre 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 22 maggio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(5303)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1970.

Autorizzazione alla società per azioni « Fi.r.s. Italiana di assicurazioni », compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, ad esercitare nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla vita relativamente alle forme temporanee per il caso di morte e le operazioni di capitalizzazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Fi.r.s. Italiana di assicurazioni », compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Palermo e direzione generale in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita relativamente alle forme temporanee per il caso di morte anche a garanzia complementare dei rami cauzione e credito già autorizzati con decreto ministeriale 8 maggio 1965, nonchè le operazioni di capitalizzazione;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni « Fi.r.s. Italiana di assicurazioni », compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Palermo e direzione generale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita relativamente alle forme temporanee per il caso di morte anche a garanzia complementare dei rami cauzione e credito, già autorizzati con decreto ministeriale 8 maggio 1965, nonchè le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni temporanee per il caso di morte, le seguenti tariffe di capitalizzazione e le relative condizioni di polizza, presentate dalla predetta società:

Tariffa 10/1, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 11/3, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 13/4, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di semestralità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa 13/6, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di trimestralità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa 13/9, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di mensilità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e fino al termine del periodo stesso;

Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo;

Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio unico;

Condizioni di polizza per le assicurazioni temporanee per il caso di morte;

Condizioni di polizza per le operazioni di capitalizzazione.

Roma, addì 23 maggio 1970

Il Ministro: GAVA

(5332)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Petriolo sita nel comune di Monticiano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Petriolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Monticiano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la bellissima cinta muraria quattrocentesca e per l'antica chiesetta sul fiume Farma che conferiscono al luogo un aspetto altamente suggestivo, nonchè per l'armonioso digradare del terreno, ricco di folta macchia verdeggiante, fino al corso del fiume predetto: elementi che testimoniano una straordinaria e pittoresca fusione tra l'aspetto naturale e l'intervento secolare dell'opera dell'uomo;

Decreta:

La zona di Petriolo nel territorio del comune di Monticiano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: dal podere Gamberucci (quota 290), linea retta in direzione est fino al cavalcavia della strada statale n. 223 nel punto in prossimità del fiume Farma;

est, sud: fiume Farma;

ovest: linea retta dal fiume Farma, dalla direzione della fonderia S. Martino a quota 307 sita sulla riva opposta del fiume, fino al podere Gamberucci (quota 290).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai Monumenti di Siena curerà che il comune di Monticiano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge predetta.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta stessa.

Roma, addì 23 maggio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno 12 del mese di giugno, si è riunita alle ore 11 presso la sede della soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per le provincie di Siena e di Grosseto (Siena, via del Capitano, 1), la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) MONTICIANO - zona di Petriolo - proposta di vincolo.

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità propone di sottoporre a vincolo la zona così delimitata:

Nord: dal podere Gamberucci (quota 290), linea retta in direzione est fino al cavalcavia della strada statale n. 223 nel punto in prossimità del fiume Farma;

Est, sud: fiume Farma;

Ovest: linea retta dal fiume Farma, dalla direzione della Fonderia S. Martino a quota 307 sita sulla riva opposta del fiume, fino al podere Gamberucci (quota 290).

(5304)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1970.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per la Sicilia per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 763 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato art. 20 da parte delle competenti amministrazioni, enti e associazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia, composta come segue:

Presidente:

Scarpulla dott. Alessandro, presidente di sezione della corte di appello di Palermo designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Giunta dott. Salvatore, consigliere della corte di appello di Palermo designato dal presidente della corte stessa;

Romeo dott. Corrado, vice provveditore alle opere pubbliche di Palermo;

Lenzitti avv. Giuseppe, vice avvocato dello Stato, designato dall'avv. distrettuale dello Stato di Palermo;

Martello dott. Rocco, direttore della Ragioneria regionale dello Stato di Palermo;

Longo dott. Aldo, vice prefetto, designato dal prefetto di Palermo;

Alaimo geom. Carlo, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Palermo, dalla C.G.I.L.;

Leto dott. Pietro, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Palermo, dalla U.I.L.;

Zappalà dott. Orazio, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Palermo, dalla C.I.S.L.

Art. 2.

I signori Stefano Trigoria, Salvatore Spanò e Maria Salamon, rappresentanti dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto di Palermo, sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 3.

Il dott. Pietro Messina, consigliere di 1ª classe in servizio presso il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, è nominato segretario della commissione.

Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, il dott. Cesare Lombardo, segretario e i signori Mario Di Trapani, archivista e Pietro Galici, usciere capo, in servizio presso detto provveditorato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1970

(5369) *Il Ministro*: LAURICELLA

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1970.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, ente di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della « Banca Nazionale delle Comunicazioni », ente di diritto pubblico, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni di polizza, presentate dalla « Banca nazionale delle comunicazioni », ente di diritto pubblico, con sede in Roma:

Tariffa Ca, *relativa all'assicurazione mista*, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

Condizioni speciali di polizza per l'assicurazione mista con adeguamento automatico annuale del capitale in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 23 maggio 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(5333)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1970.

Autorizzazione alla società N. V. Schadeverzekeringsgroep Nedlloyd, con sede in Amsterdam e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società N. V. Schadeverzekeringsgroep Nedlloyd, con sede in Amsterdam e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni in vari specificati rami danni, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, i conti economici di previsione nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società N. V. Schadeverzekeringsgroep Nedlloyd, con sede in Amsterdam e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: cristalli, furti, incendio, infortuni, guasti alle macchine e rischi di montaggio, responsabilità civile terzi, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 23 maggio 1970

Il Ministro: GAVA

(5301)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa VII/index (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa VII a.t.c./index (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa VII/2/index, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile fino al primo decesso;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita immediata vitalizia adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 23 maggio 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(5335)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1970.

Norme per il riconoscimento alle imprese di compensi per rincari relativi agli appalti di lavori e forniture del servizio lavori e costruzioni e del servizio impianti elettrici delle ferrovie dello Stato e alle concessioni di costruzione della linea direttissima Roma-Firenze.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1964, n. 7962, 25 luglio 1967, n. 12808 e 21 maggio 1968, n. 5235, che regolano i riconoscimenti di compensi alle imprese appaltatrici per rincari nel costo degli appalti di lavori e forniture del servizio lavori e costruzioni e del servizio impianti elettrici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della direzione generale della predetta azienda, servizio affari generali, n. AG.6/038/15975 del 6 maggio 1970, concernente la proposta di nuove norme nella materia di cui sopra;

Sentito il consiglio di amministrazione, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 19 del 26 maggio 1970;

Decreta:

Art. 1.

Per gli appalti di lavori e forniture del servizio lavori e costruzioni e del servizio impianti elettrici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, aggiudicati o affidati anteriormente alla data del presente decreto, la facoltà di procedere al riconoscimento di compensi per rincari, prevista dai decreti ministeriali 7 aprile 1964, n. 7962 e 25 luglio 1967, n. 12808, modificati con il decreto ministeriale 21 maggio 1968, n. 5235, è ammessa, relativamente alla parte dei lavori e forniture eseguita dal 1° gennaio 1969 fino all'ultimazione, nel caso di aumento del costo di tale parte in misura superiore al 5 per cento.

Art. 2.

Per gli appalti di lavori e forniture aggiudicati o affidati a partire dalla data del presente decreto e non oltre il 30 marzo 1972, la facoltà di cui al precedente articolo è ammessa, per l'intera durata dell'esecuzione fino all'ultimazione dei lavori e forniture, nel caso di aumento del relativo costo complessivo in misura superiore al 5 per cento.

Art. 3.

Per la parte dei lavori e forniture eseguita prima di quella indicata nell'art. 1 e per quant'altro non modificato con il presente decreto, restano ferme le norme dei decreti ministeriali 7 aprile 1964, n. 7962, 25 luglio 1967, n. 12808 e 21 maggio 1968, n. 5235.

Art. 4.

Le norme del presente decreto e, in quanto non modificate, quelle dei precedenti decreti ministeriali si applicano anche alle concessioni di costruzione della nuova linea direttissima Roma-Firenze, tenendo conto, per dette concessioni, delle variazioni dei prezzi di mercato che abbiano avuto effetto dopo la data prevista per la revisione dei prezzi nei singoli atti di concessione.

Art. 5.

Ai fini del riconoscimento dei compensi per la parte dei lavori e forniture di cui all'art. 1, e per gli appalti e le concessioni di cui rispettivamente agli articoli 2 e 4, le imprese dovranno presentare apposita istanza, a pena di decadenza, non oltre la data di collaudazione dei lavori e forniture, ovvero entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* qualora la collaudazione sia già intervenuta alla data medesima o intervenga entro il predetto termine.

Roma, addì 26 maggio 1970

Il Ministro: VIGLIANESI

(5599)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1970.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1969 dagli istituti ed imprese che esercitano l'assicurazione e la riassicurazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 123 del citato testo unico in base al quale occorre procedere alla determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dagli istituti e dalle imprese di assicurazioni ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Decreta:

L'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1969 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita e contro i danni nonchè dalle imprese di riassicurazione, è stabilita nella misura:

del 23 per cento per i premi di assicurazione sulla vita e la capitalizzazione;

del 22 per cento per i premi di assicurazione contro i danni;

del 15 per cento per i premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 30 maggio 1970

Il Ministro: GAVA

(5371)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di psichiatria presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra convenzionata di psichiatria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5786)

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5784)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 65-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattordici punzoni recanti il marchio di identificazione « 65-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Borgo Coriolano, con sede in Vicenza, via Carpagni n. 1.

(5267)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 89-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 89-AR », a suo tempo assegnato alla ditta « F.O.A.M. » di Fazzi Guido, con sede in Arezzo, piazza S. Donato n. 12-13.

(5268)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 245-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 245-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Pileggi Achille, con sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 139.

(5269)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 490-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 490-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Casarotto Guido, con sede in Vicenza, via Oratorio dei Preti n. 4.

(5270)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 509-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 509-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Spagnolo Federico, con sede in Altavilla Vicentina (Vicenza), via Ponticello.

(5271)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artifici pirotecnici

I sottonotati artifici fabbricati dalla ditta Paul Zink di Cleebroon (Repubblica federale tedesca) sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritti nella categoria accanto indicata dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico:

Razzo a bacchetta tipo Sternarakete 1, razzo a bacchetta tipo Quodilibet, razzo a bacchetta tipo Diamant categoria IV; artificio spaventapasseri - articolo *P* - e razzo a fischio - articolo *A* - categoria I - gruppo *C*; razzo Lux tipo da 7 m/m e razzo Lux tipo da 15 m/m categoria V - gruppo *C*.

(5255)

Riconoscimento di esplosivi denominati « Idropent D » e « Gelatine D »

I nuovi esplosivi denominati « Idropent D » e « Gelatine D » che la società Dinamite intende fabbricare nel proprio stabilimento di Mereto di Tomba (Udine) sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il primo come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in lavori subacquei — con esclusione di impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi — ed il secondo come semilavorato destinato all'esportazione, ed iscritti rispettivamente nella categoria 2ª, gruppo *B* e categoria 2ª, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(5256)

Riconoscimento di esplosivo da mina denominato « Titan A 5 »

L'esplosivo da mina denominato « Titan A 5 » che la ditta Luciano Sorlini intende fabbricare nel proprio stabilimento in Carzago di Calvagese della Riviera (Brescia) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile soltanto per lavori a cielo aperto, con esclusione dell'impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(5258)

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.82/4202, in data 11 maggio 1970, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Messina, viale S. Martino, angolo via Europa, di proprietà del prof. Emilio Puglisi-Allegra, per un prezzo non superiore a L. 352.000.000.

(5159)

Autorizzazione al comune di Carbonara di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Carbonara di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.787.140 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5603)

Autorizzazione al comune di Crispano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Crispano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.180.870 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5604)

Autorizzazione al comune di Cavezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Cavezzo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.977.940 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5605)

Autorizzazione al comune di Frassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Frassinoro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.623.400 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5606)

Autorizzazione al comune di Maranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Maranello (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.797.025 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5607)

Autorizzazione al comune di Marano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Marano sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.194.135 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5608)

Autorizzazione al comune di Campogalliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Campogalliano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.608.745 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5609)

Autorizzazione al comune di Serramazzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Serramazzoni (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.043.470 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5610)

Autorizzazione al comune di San Possidonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di San Possidonio (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.266.950 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5611)

Autorizzazione al comune di San Pietro al Tanagro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di San Pietro al Tanagro (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.226.860 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5612)

Autorizzazione al comune di Roccarainola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Roccarainola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5613)

Autorizzazione al comune di Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Sant'Anastasia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.441.570 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5614)

Autorizzazione al comune di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Vallinfreda (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.372.352 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5615)

Autorizzazione al comune di Frascineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Frascineto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.170.645 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5616)

Autorizzazione al comune di Caloveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Caloveto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.383.272 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5617)

Autorizzazione al comune di Tarsia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Tarsia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.838.985 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5618)

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Talao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Santa Domenica Talao (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.752.760 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5619)

Autorizzazione al comune di Luzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Luzzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.016.310 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5620)

Autorizzazione al comune di Terravecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Terravecchia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.627.755 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5621)

Autorizzazione al comune di Fiastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Fiastra (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.677.565 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5622)

Autorizzazione al comune di Cessapalombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Cessapalombo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.788.205 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5623)

Autorizzazione al comune di Castelraimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Castelraimondo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.769.260 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5624)

Autorizzazione al comune di Porto Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Porto Recanati (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.303.242 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5625)

Autorizzazione al comune di Petriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Petriolo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.274.865 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5626)

Autorizzazione al comune di Montecosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Montecosaro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.318.668 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5627) **Autorizzazione al comune di**

Autorizzazione al comune di San Severino Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di San Severino Marche (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.949.305 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5628)

Autorizzazione al comune di Ripe San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Ripe San Ginesio (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.370.070 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5629)

Autorizzazione al comune di Suvereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Suvereto (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.702.784 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5634)

Autorizzazione al comune di Seren del Grappa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Seren del Grappa (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.690.054 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5631)

Autorizzazione al comune di San Gregorio nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di San Gregorio nelle Alpi (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.828.869 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5630)

Autorizzazione al comune di Guardia Sanframondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Guardia Sanframondi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.054.125 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5632)

Autorizzazione al comune di Villa Collemandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1970 il comune di Villa Collemandina (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.769.420 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5633)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi del 12 giugno 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,95	628,95	629 —	628,95	628,90	628,95	628,95	628,95	628,95	628,95
Dollaro canadese	603,25	601,25	603 —	602,05	600,90	603,25	602,10	602,05	603,25	601,75
Franco svizzero	145,88	145,75	145,77	145,775	145,70	145,88	145,76	145,775	145,88	145,75
Corona danese	83,89	83,865	83,93	83,88	83,80	83,89	83,855	83,88	83,89	83,88
Corona norvegese	87,99	87,99	88,02	88 —	88 —	87,99	87,98	88 —	87,99	87,95
Corona svedese	121,33	121,25	121,30	121,31	121,30	121,33	121,27	121,31	121,33	121,30
Fiorino olandese	173,91	173,67	173,78	173,71	173,75	173,90	173,65	173,71	173,91	173,70
Franco belga	12,67	12,67	12,67	12,6750	12,66	12,67	12,672	12,6750	12,67	12,67
Franco francese	113,96	113,94	113,96	113,96	113,90	113,16	113,94	113,96	113,96	113,92
Lira sterlina	1508,65	1508,95	1508,80	1509 —	1508 —	1508,96	1508,80	1509 —	1508,65	1508,90
Marco germanico	173,22	173,01	173,07	173,06	172,90	173,22	173,025	173,06	173,22	173,05
Scellino austriaco	24,29	24,29	24,3010	24,31	24,25	24,29	24,305	24,31	24,29	24,29
Escudo portoghese	22,03	22,02	22,03	22,034	22,10	22,03	22,03	22,034	22,03	22,03
Peseta spagnola	9,03	9,03	9,0425	9,04	9 —	9,03	9,045	9,04	9,03	9,03

Media dei titoli del 12 giugno 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,05
Redimibile 3,50 % 1934	98,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	75,75
» 5 % (Ricostruzione)	88,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	80,45
» 5 % (Città di Trieste)	81,925
» 5 % (Beni esteri)	79,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,075
» 5,50 % » » 1968-83	87,725
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,55
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	97,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,425
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,575
» 5 % (» 1° aprile 1975)	80,60
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	85,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 giugno 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,95
Dollaro canadese	602,075
Franco svizzero	145,767
Corona danese	83,867
Corona norvegese	87,99
Corona svedese	121,29
Fiorino olandese	173,68
Franco belga	12,673
Franco francese	113,95
Lira sterlina	1508,90
Marco germanico	173,042
Scellino austriaco	24,307
Escudo portoghese	22,032
Peseta spagnola	9,042

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1970, registro n. 2 Istituti di previdenza, foglio n. 171, è stato respinto, siccome infondato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 29 dicembre 1967 dal sig. Prandi Giovanni, pensionato della cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, avverso il provvedimento in data 3 luglio 1967 del Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, per la parte intesa a percepire l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, durante il periodo in cui vi fu prestazione di opera retribuita, mentre è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di annullamento dell'addebito operato per il recupero delle quote dell'indennità stessa già percette in buona fede.

(5315)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Nola

Con decreto interministeriale 24 marzo 1970, n. 798, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno in comune di Nola (Napoli) riportato al foglio n. 33, particella 413, del catasto del predetto comune, della complessiva estensione di mq. 180.

(5437)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore del burro per la campagna lattiera 1969-70.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sulla istituzione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 3 luglio 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel mercato del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visti i regolamenti CEE n. 804/68 del 27 giugno 1968, n. 886/68 del 28 giugno 1968, n. 985/68 del 15 luglio 1968, numero 685/69 del 14 aprile 1969, n. 1211/69 del 26 giugno 1969, n. 2144/69 del 29 ottobre 1969, n. 2433/69 del 6 dicembre 1969, n. 579/70 del 26 marzo 1970, n. 603/70 del 31 marzo 1970, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ai prezzi, alle misure ed alle modalità di intervento nel mercato del burro e della crema di latte durante la campagna lattiera 1969-70;

Ritenuto di dover provvedere ad assicurare i servizi di intervento nel mercato del burro fresco nazionale previsti dai citati regolamenti della Comunità economica europea per la campagna lattiera 1969-70;

Considerato che, ricorrendo motivi di necessità ed urgenza, sussistono le condizioni richieste dall'art. 12, secondo comma, della citata legge n. 303, per procedere mediante trattativa privata ad affidare a cooperative, consorzi o loro organizzazioni, o ad altri operatori che dispongono di attrezzature idonee alla lunga e buona conservazione del burro, il compimento delle operazioni esecutive di intervento di competenza della A.I.M.A. nel settore per la campagna lattiera 1969-70.

Che a tal fine occorre provvedere a stabilire le condizioni e modalità per il riconoscimento della idoneità all'assunzione del servizio e per l'espletamento del servizio medesimo;

Nell'adunanza in data 29 maggio 1970;

HA DELIBERATO:

1) per la campagna lattiera 1969-70, il compimento delle operazioni esecutive di intervento nel mercato del burro previste dai regolamenti della Comunità economica europea citati in premessa è affidato dall'A.I.M.A., mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni, o ad altri operatori, che dispongono di idonee attrezzature per la lunga e buona conservazione del burro, alle condizioni contenute nell'atto disciplinare allegato alla presente deliberazione;

2) l'ammissione alla trattativa privata è subordinata alla presentazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) nella sede dell'Azienda medesima in Roma, via Palestro 81, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'azienda e sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

Nella domanda devono essere indicati:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente, per le persone giuridiche; nome, cognome e indirizzo, per le persone fisiche;

l'attività normalmente svolta;

le località nelle quali intende operare e la quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare;

l'ubicazione e la descrizione sia dei magazzini frigoriferi disponibili per la conservazione del prodotto, i quali devono avere una capacità minima singola di 1000 quintali, sia dei connessi locali in cui si effettua il ricevimento del prodotto;

la descrizione delle caratteristiche principali degli impianti frigoriferi in dotazione dei predetti magazzini, con specificazione della capienza delle celle, del grado minimo di temperatura in esse raggiungibile comunque non superiore a — 18° centigradi, e se siano provviste di apparecchiatura di registrazione su diagramma della temperatura stessa.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto, per le persone giuridiche;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data della presente deliberazione, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione del capo del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura sull'idoneità dei magazzini frigoriferi alla lunga e buona conservazione del prodotto e sulla rispondenza dei requisiti di essi con quelli indicati nella domanda;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente;

3) il servizio di cui al n. 1) è affidato dall'Azienda con contratto mediante il quale vengono stabilite le condizioni particolari per l'espletamento del servizio stesso nell'ambito di quelle generali contenute nell'atto disciplinare allegato alla presente deliberazione.

Roma, addì 29 maggio 1970

Il presidente: NATALI

ATTO DISCIPLINARE

contenente norme regolatrici del servizio d'intervento nel mercato del burro per la campagna lattiera 1969-70 in applicazione dei regolamenti CEE n. 804/68 del 27 giugno 1968, n. 886/68 del 28 giugno 1968, n. 985/68 del 15 luglio 1968, n. 685/69 del 14 aprile 1969, n. 1211/69 del 26 giugno 1969, n. 2144/69 del 29 ottobre 1969, n. 2433/69 del 6 dicembre 1969, n. 579/70 del 26 marzo 1970 e n. 603/70 del 31 marzo 1970.

Art. 1.

Per la campagna lattiera 1969-70 l'assuntore del servizio di intervento si impegna ad effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di vendita del burro con l'osservanza delle norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti comunitari finora emanati per la campagna medesima.

La campagna lattiera 1969-70 iniziata l'8 dicembre 1969, termina il 31 luglio 1970 o ad altra data che fosse eventualmente stabilita dalla C.E.E.

Lo stesso impegno dell'assuntore è esteso anche alla campagna 1970-71 (1° agosto 1970-31 marzo 1971) qualora l'azienda entro il 30 settembre 1970 dichiari di voler ulteriormente avvalersi delle prestazioni dell'assuntore medesimo.

Qualora dopo la sottoscrizione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengano in materia nuove disposizioni comunitarie, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità alle istruzioni dell'Azienda e sarà proceduto tra la medesima e l'assuntore all'eventuale adeguamento delle condizioni del contratto stesso.

Art. 2.

L'assuntore è tenuto ad acquistare il burro fresco nazionale, prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione, che gli viene offerto in vendita, nei limiti delle capienze disponibili in ciascuno dei magazzini frigoriferi stabilito nel contratto di attribuzione del servizio. Il burro deve presentare le caratteristiche di cui al successivo art. 3.

Gli acquisti sono effettuati al prezzo d'intervento di lire 103.437,50 per 100 kg. di prodotto.

Il burro, a cura del venditore, deve essere consegnato all'assuntore franco magazzino frigorifero dell'assuntore stesso, veicolo non scaricato.

Il prezzo d'intervento si applica al burro consegnato ad un magazzino frigorifero situato a una distanza massima di 100 km. rispetto al luogo in cui il burro è depositato.

Qualora il magazzino frigorifero indicato dall'assuntore del servizio, sia situato ad una distanza superiore a quella di cui al comma precedente, è riconosciuto al venditore un rimborso di spesa di trasporto, per il percorso eccedente quello indicato, pari a L. 16,25 per tonnellata di prodotto e per chilometro

Art. 3.

Il burro offerto all'intervento deve:

a) essere di produzione nazionale e risultare fabbricato con crema acida pastorizzata in burrificio che dispone di impianti tecnici appropriati e in condizioni che consentono la fabbricazione di un burro di lunga e buona conservazione; al fine della constatazione di tali condizioni, i produttori dovranno assoggettarsi a tutti i controlli che l'assuntore del servizio intenda eseguire;

b) essere stato fabbricato nel periodo di quattordici giorni precedente il giorno della consegna all'assuntore;

c) avere un titolo di grasso non inferiore all'82 per cento e contenere non più del 16 per cento di acqua e del 2 per cento di sostanze secche magre provenienti da latte;

d) avere un grado di acidità espresso in acido oleico non superiore allo 0,80 per cento;

e) presentare alla prova della fosfatasi una reazione indicante l'avvenuta pastorizzazione (metodo al fenolo - Van der Baas);

f) non presentare difetti all'esame organolettico;

g) essere presentato in pani di peso netto non inferiore a 25 kg. ciascuno, avvolti in carta pergamena per burro e contenuti in imballaggi nuovi di materiale resistente, normalmente utilizzati nel commercio all'ingrosso, costruiti in modo da proteggere il burro durante le operazioni di trasporto, di ammasso e di esportazione;

h) recare sugli imballaggi le seguenti indicazioni:

la denominazione di « Burro »;

il numero di identificazione del burrificio;

la data di fabbricazione.

A cura dell'assuntore del servizio sono aggiunte sugli imballaggi le seguenti indicazioni che possono anche essere riportate in codice secondo apposita specifica da allegare al contratto di attribuzione del servizio:

la data di consegna;

la data di immissione in frigorifero;

il numero della partita e il numero dell'imballaggio.

Il numero della partita deve corrispondere a quello della ricevuta provvisoria rilasciata dall'assuntore al conferente del prodotto.

Ogni consegna ai magazzini frigoriferi non può essere costituita da un quantitativo inferiore a dieci quintali e il conferente deve rilasciare dichiarazione attestante che il burro offerto in vendita è di produzione nazionale ed effettivamente fabbricato con crema ottenuta da latte (escluso qualsiasi processo di ricostituzione o rigenerazione) e sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e di pastorizzazione.

Art. 4.

Il burro offerto all'intervento è considerato in deposito presso il magazzino frigorifero ove è stato consegnato fino a che non saranno noti, in base ai risultati delle analisi di laboratorio e dell'esame organolettico, i requisiti del prodotto di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), ed *f*) del precedente art. 3.

Le analisi e l'esame organolettico di cui al comma precedente sono affidati ad istituti e laboratori specializzati designati dall'A.I.M.A.. L'esame organolettico del burro è eseguito presso l'istituto o laboratorio specializzato ad opera di tre esperti scelti dai direttori degli istituti stessi preferibilmente fra quelli che abbiano conseguito la specializzazione in appositi corsi riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il giudizio è espresso dagli esperti a maggioranza mediante compilazione della scheda di accertamento conforme allo schema allegato al presente disciplinare.

L'assuntore del servizio deve provvedere immediatamente, e comunque entro due giorni dalla consegna del burro, a chiedere all'istituto o laboratorio prescelto, l'invio di un incaricato per il prelevamento dei campioni, che, presente il conferente o un suo legale rappresentante, sarà eseguito secondo le norme vigenti in materia.

Sono prelevati due campioni per ogni partita, del peso di un chilogrammo ciascuno, e di essi uno è trattenuto, per eventuali controlli, presso il magazzino frigorifero nello stesso ambiente in cui è conservata la partita di burro. Di ciascun campionamento è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Le quantità di burro prelevate per il campionamento ai sensi del precedente comma e del successivo art. 5 non vanno considerate come quantitativo di prodotto conferito. Le spese per le analisi e gli esami organolettici di cui al secondo comma del presente articolo ed il primo comma del successivo art. 5 sono a carico del conferente.

Art. 5.

Alla scadenza di un periodo probativo di immagazzinamento di due mesi, calcolato dal giorno della presa in consegna del prodotto, l'assuntore fa eseguire nuovamente, presso gli istituti o laboratori indicati al comma secondo del precedente art 4, l'esame organolettico del prodotto, con l'osservanza, per il prelevamento dei campioni di ciascuna partita, delle modalità previste dallo stesso articolo.

Qualora in detto periodo probativo, in conseguenza dello esito dell'esame organolettico del prodotto, si rilevi una diminuzione della qualità di burro superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro rispondente ai requisiti di cui all'art. 3, il contratto viene annullato per la quantità difettosa. In tal caso il venditore è obbligato a ritirare la quantità stessa ed a rimborsare all'assuntore, oltre lo importo dell'acconto ricevuto ai sensi del successivo art. 6, maggiorato degli interessi di finanziamento, le seguenti spese stabilite in misura forfettaria per 100 kg. di prodotto:

L. 500 per spese fisse;

L. 37,5 per giorno di magazzinaggio, calcolandone la durata dal giorno successivo a quello dell'entrata in magazzino fino al giorno dell'uscita.

Art. 6.

All'atto del ricevimento, l'assuntore del servizio rilascia al conferente una ricevuta provvisoria nella quale devono risultare il magazzino in cui è effettuata la consegna del prodotto, la data della consegna, il conferente, gli elementi di individuazione della partita e gli estremi della richiesta di campionamento rivolta a norma del precedente art. 4, comma terzo, all'istituto o laboratorio specializzato.

A seguito di risultato positivo delle analisi e dell'esame organolettico, il deposito provvisorio del prodotto viene trasformato in conferimento definitivo e l'assuntore paga al conferente l'80 per cento del prezzo di acquisto, trattenendo il 20 per cento a garanzia del buon esito della conservazione del prodotto. Il saldo del pagamento è effettuato dall'assuntore non oltre tre mesi dal giorno in cui la partita è assunta in conferimento definitivo, ovvero, nel caso di anteriore vendita della partita, al momento della vendita stessa.

Ove il risultato delle analisi e dell'esame organolettico fosse invece negativo, l'assuntore ne dà immediato avviso al conferente il quale è obbligato a ritirare la partita entro dieci giorni dalla data in cui gli è pervenuto l'avviso, rifondendo l'assuntore del servizio di tutte le spese sostenute dal ricevimento alla restituzione della partita stessa.

Art. 7.

All'atto del conferimento definitivo, l'assuntore rilascia al venditore, *in sostituzione della ricevuta provvisoria*, la bolletta di acquisto, la quale non è soggetta ad I.G.E. ma al solo bollo di quietanza, peraltro, a carico del conferente.

In detta bolletta devono risultare le stesse indicazioni distintive della partita ed inoltre il prezzo unitario di acquisto, l'importo complessivo del prodotto acquistato e quello dello anticipo dell'80 per cento da corrispondere al venditore. Per la stessa partita, ad accertato esito del periodo probativo di conservazione del prodotto (o, se anteriore, al momento della vendita) l'assuntore rilascia una seconda bolletta di acquisto per l'importo residuale del 20 per cento da corrispondere a saldo del prezzo di acquisto.

In base a tali bollette il venditore riscuote gli importi dovutigli direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Una copia della ricevuta provvisoria e una copia delle bollette di acquisto rimangono presso il magazzino frigorifero che ha ricevuto il prodotto.

La ricevuta provvisoria e le bollette di acquisto debbono essere conformi ai modelli forniti dall'A.I.M.A..

Art. 8.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto e la conservazione del burro, nonchè per le successive operazioni esecutive afferenti alla vendita del prodotto acquistato deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dallo adempimento delle obbligazioni che formano oggetto del presente atto disciplinare sono a totale ed esclusivo carico dello assuntore del servizio.

Art. 9.

L'assuntore provvede alla buona conservazione del burro acquistato, nei magazzini frigoriferi indicati nel contratto di attribuzione del servizio, mantenuti a temperatura costante non superiore a — 18° centigradi, adottando inoltre tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdita del prodotto.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. di tale buona conservazione fino alla consegna del prodotto all'acquirente, tranne che lo scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra, terremoto, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa. L'assuntore è tenuto a dare all'A.I.M.A. immediata comunicazione dell'evento eccezionale verificatosi, indicando, sia pure per approssimazione, il quantitativo di burro danneggiato o perduto, e ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno. In tale eventualità le spese straordinarie sostenute e il danno accertato saranno rimborsati dall'A.I.M.A. all'assuntore nell'importo concordato tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore.

In condizioni di normalità, nessun calo nelle quantità di prodotto acquistato, sarà riconosciuto dall'A.I.M.A.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini di cui al primo comma, ove debbono essere tenute ben sistemate ed individuabili per partite, onde consentire in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse e delle partite, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto depositato.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e un registro di scarico da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità e relativi valori.

Tali registri devono essere conformi ai modelli forniti dalla A.I.M.A..

Art. 10.

La vendita del burro acquistato dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. quale organismo di intervento in conformità alle norme dei vigenti regolamenti comunitari ed è eseguita dallo assuntore con l'osservanza delle norme e modalità stabilite nelle procedure di vendita fissate dall'A.I.M.A.

L'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. tutti gli elementi riguardanti le caratteristiche di individuazione e di qualità delle partite per le quali viene disposta la reimmissione sul mercato. L'assuntore è tenuto inoltre a consentire l'accesso ai magazzini frigoriferi degli interessati agli acquisti, per l'esame dei campioni delle partite poste in vendita.

Art. 11.

Gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo del prodotto acquistato.

L'assuntore del servizio provvede perciò alla consegna del prodotto all'acquirente, franco posto di carico del magazzino frigorifero, solo ad avvenuto pagamento del prezzo.

Per ogni consegna effettuata giornalmente all'acquirente, lo assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il magazzino in cui avviene la consegna, la data di essa, il riferimento al numero distintivo delle partite che compongono la quantità consegnata, il numero degli imballaggi e la quantità lorda e netta del prodotto consegnato.

La bolletta di uscita deve essere conforme al modello fornito dall'A.I.M.A..

Ciascuna vendita deve essere documentata da apposita fattura, conforme al modello fornito dall'A.I.M.A., che viene emessa dall'assuntore del servizio dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto.

Nella fattura, da assoggettare al prescritto regime fiscale, devono risultare, oltre gli estremi e i dati contenuti nella bolletta o nelle bollette di uscita relative alla consegna del prodotto, il riferimento alla comunicazione effettuata dalla A.I.M.A. all'acquirente dell'accettazione della sua domanda di acquisto, la quantità di prodotto consegnata, il prezzo unitario di vendita, il controvalore effettivo della predetta quantità, la data e l'importo del pagamento anticipato da parte dell'acquirente e il conguaglio tra controvalore della quantità consegnata e importo dell'eseguito pagamento.

Il regolamento del conguaglio risultante dalla fattura dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 12.

Quindicinalmente, l'assuntore del servizio deve trasmettere all'azienda, in plico raccomandato, copia delle bollette di acquisto e di uscita, e delle fatture di vendita unitamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico.

Art. 13.

All'assuntore del servizio è dovuto per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico:

a) il rimborso nella misura stabilita dal contratto di affidamento del servizio per ogni quintale di burro effettivamente acquistato ed immesso nei magazzini frigoriferi, a titolo di rifusione forfettaria delle spese per le operazioni tecniche di entrata del prodotto in magazzino (ricevimento, pesatura, marcatura degli imballaggi, introduzione in celle frigorifere del prodotto previo congelamento);

b) un compenso nella misura stabilita dal contratto di affidamento del servizio, per quintale e per giorno di conservazione del prodotto in magazzino frigorifero; il numero dei giorni di conservazione è calcolato dalla data delle singole operazioni di carico e scarico risultanti dal registro di magazzino e fino alla data di chiusura della campagna;

c) il rimborso nella misura stabilita dal contratto di affidamento del servizio a titolo di rifusione forfettaria delle spese di uscita del prodotto dal magazzino (estrazione dalle celle frigorifere, pesatura e trasporto al posto di carico);

d) il rimborso del costo del finanziamento, nella misura stabilita nel contratto di affidamento del servizio, sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto per la durata dell'esposizione finanziaria relativa a ciascuna partita. Per le operazioni di carico, tra il giorno successivo alla data delle bollette di acquisto per gli importi frazionati dell'80 e del 20 per cento e la data di chiusura della campagna; per le operazioni di scarico, dalla data del versamento anticipato del prezzo di acquisto effettuato dai compratori, nonchè dalla data dell'eventuale conguaglio relativo allo stesso versamento, alla data di chiusura della campagna;

e) la differenza passiva tra il prezzo di acquisto del burro pagato dall'assuntore e il prezzo di vendita realizzato per le singole partite.

L'eventuale differenza attiva tra il prezzo di vendita del burro e quello di acquisto pagato dall'assuntore compete alla A.I.M.A.

Art. 14.

Il quantitativo di burro rimasto invenduto al termine della campagna lattiera è trasferito alla campagna successiva, e lo assuntore è obbligato, per tale quantitativo, alla prosecuzione del servizio alle condizioni del presente atto disciplinare e del conseguente contratto.

Entro il 20 agosto 1970, oppure entro il ventesimo giorno successivo alla chiusura della campagna, l'assuntore comunicherà all'A.I.M.A. l'ammontare delle giacenze di burro al termine della campagna stessa e l'ubicazione dei magazzini in cui esse si trovano.

Art. 15.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite di burro effettuati nel corso della campagna lattiera secondo le prescrizioni e nei termini che l'A.I.M.A. si riserva di comunicare.

Art. 16.

E' in facoltà dell'Azienda disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 17.

Nel corso della campagna l'Azienda si riserva di impartire all'assuntore le disposizioni che si rendano necessarie affinchè l'espletamento del servizio avvenga in piena conformità delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 18.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'Azienda di Stato può disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

Tale revoca comporta la perdita del diritto ai rimborsi e compensi di cui al precedente art. 13, salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dei terzi.

Il presidente: NATALI

ISTITUTO . . .

SCHEDA DI ACCERTAMENTO: ESAME ORGANOLETTICO BURRO OFFERTO ALL'INTERVENTO

1° esame (al momento del conferimento) - *2° esame* (dopo il periodo probatorio di conservazione)

Campione n. . . prelevato il giorno . presso il Magazzino .
dell'Ente assuntore . .. ., relativo alla partita n.
conferita in data . . dalla Ditta

Aspetto (i difetti devono risultare pronunciati)	Struttura	Sapore e odore	Ripartizione dell'acqua
1.1 bicolore	2.1 granuloso	3.1 sapore di vecchio	4.1 acquoso, lattiginoso
1.2 striato	2.2 pasta corta, friabile, granulosa, grumosa	3.2 sapore di ossidazione	
1.3 marmorizzato		3.3 sapore di metallo	
1.4 macchiato (punti colorati, macchie di burro fuso).		3.4 sapore di foraggio	
1.5 separazione di olio		3.5 oleoso, sapore di olio di pesce, sapore di pesce	
1.6 materie estranee (1)		3.6 segoso	
1.7 ammuffito		3.7 sapore di fango, sapore di putrido	
		3.8 sapore caseoso, sapore di formaggio acido	
		3.9 acre, amaro, sapore di latticello	
		3.10 lievitato	
		3.11 sapore di bruciato	
		3.12 sapore di muffe	
		3.13 sapore di prodotti chimici	

A seguito dell'esame organolettico cui è stato sottoposto il campione di cui sopra si dichiara che (2):

. li . .

Gli esperti

Visto: *Il direttore dell'istituto o laboratorio*

Note: La presenza di difetti, sarà evidenziata con la sottolineatura della qualifica del o dei difetti.

(1) per la valutazione si può procedere secondo metodi obiettivi, basati sulla filtrazione del burro fuso.

(2) usare esclusivamente una delle seguenti dizioni:

A) *per il 1° esame*: — il campione stesso è esente da difetti;
— il campione stesso presenta i difetti di cui ai numeri di nomenclatura . .

B) *per il 2° esame*: — il campione stesso presenta nei confronti dei risultati del 1° esame effettuato in data . una diminuzione di qualità corrispondente a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro con i requisiti di cui all'art. 3 dell'atto disciplinare allegato alla deliberazione A.I.M.A. . .
— il campione stesso presenta nei confronti dei risultati dal 1° esame effettuato in data . una diminuzione di qualità superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro con i requisiti di cui all'art. 3 dell'atto disciplinare allegato alla deliberazione A.I.M.A. . .

(5560)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 13 febbraio 1970 al 19 febbraio 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 259/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), (2)	44,00
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la Svizzera	46,00
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	39,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	53,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,75
	- gli altri paesi terzi	48,05
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo — durra	32,25
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	86,35

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
	- la zona III (3)	91,35
	- la zona IV (3)	89,35
	- gli altri paesi terzi . . .	80,85
	- tenore in ceneri da 521 a 600	77,15
	- tenore in ceneri da 601 a 900	72,45
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	76,95
	- gli altri paesi terzi	68,35
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	63,45
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	57,95
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	41,20
	- tenore in ceneri da 701 a 850	41,20
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	41,20
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	32,20
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	32,20
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,20
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	27,20
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	88,15
	- la zona IV b) (3)	90,95
	- gli altri paesi terzi	80,55

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(4798)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso pubblico per esami a nove posti di applicato aggiunto in prova

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che approva le norme di esecuzione del citato testo unico;

Riconosciuta la necessità di bandire un concorso per esami alla qualifica iniziale della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Ritenuto che sono stati in parte ricoperti ed in parte accantonati i posti da riservare agli invalidi ed agli altri aventi diritto al collocamento a norma della legge 2 aprile 1968, numero 482;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un pubblico concorso per esami a nove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità, scritte in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (con l'indicazione, ove occorra, della concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dello istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico relativo;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, con impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il «visto» del capo dell'ufficio presso il quale gli stessi prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il «visto» del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando e di quelle non in regola con il bollo.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 8.

I documenti che perverranno al Ministero oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, purchè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Gli esami del concorso, che si svolgeranno con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, consisteranno in due prove scritte, una prova orale e una prova pratica obbligatoria di dattilografia.

Prove scritte:

1) componimento di italiano;

2) risoluzione di un problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Prova orale:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato;

3) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

La prova pratica consisterà nella esecuzione di un saggio di dattilografia.

Art. 11.

Le prove scritte e quelle orali del concorso si svolgeranno a Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, passaporto o patente automobilistica.

Art. 12.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova pratica obbligatoria di dattilografia i candidati che abbiano superato la prova orale.

La prova orale e la prova pratica obbligatoria di dattilografia non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto conseguito nella prova orale e di quello ottenuto nella prova pratica obbligatoria di dattilografia costituisce, per ciascun candidato la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Art. 13.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati aggiunti in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1969

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1969
Registro n. 4, *foglio n.* 275

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda in bollo)

Al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II - 00100 ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di . .) il e residente in (provincia di .) via . n. . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a nove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età di cui all'art. 2, lettera *B*), del bando perchè (1) .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, nonchè la data del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso);

5) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso nell'anno scolastico .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data .

Firma .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il «visto» del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il «visto» del comandante della compagnia o unità equiparata).

Recapito cui indirizzare l'avviso di convocazione per le prove scritte ed ogni altra eventuale comunicazione .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(5078)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica al diario delle prove scritte del concorso a duecentotrenta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura - carriera direttiva.

A modifica di quanto comunicato con l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 in data 14 maggio c. a., le prove scritte del concorso per esami a duecentotrenta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indetto col decreto ministeriale 7 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1970, avranno luogo a Roma, sala delle conferenze della stazione Termini, via Giolitti n. 34, con inizio alle ore 8,30, nei giorni 16, 17 e 18 giugno 1970.

(5682)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico dell'Università di Napoli.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico dell'Università di Napoli si svolgeranno presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, con inizio il giorno 22 giugno 1970 alle ore 9.

(5683)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di paleontologia dell'Università di Pisa.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di paleontologia dell'Università di Pisa si svolgeranno presso il museo di paleontologia dell'Università di Pisa, con inizio il giorno 25 giugno 1970 alle ore 9.

(5684)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di mineralogia dell'Università di Napoli.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di mineralogia dell'Università di Napoli si svolgeranno presso l'istituto di mineralogia dell'Università di Napoli, con inizio il giorno 24 giugno 1970 alle ore 9.

(5685)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della Università di Cagliari.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico dell'Università di Cagliari si svolgeranno presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Cagliari, con inizio il giorno 22 giugno 1970 alle ore 9.

(5686)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di paleontologia dell'Università di Bologna.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di paleontologia dell'Università di Bologna si svolgeranno presso l'istituto di paleontologia e geologia dell'Università di Bologna, con inizio il giorno 18 giugno 1970 alle ore 9.

(5687)

Avviso di rettifica

Nel concorso, per esami e per titoli, a tre posti e concorso, per titoli, a un posto di ispettore scolastico delle circoscrizioni scolastiche di lingua tedesca della provincia di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 15 maggio 1970, allo art. 14, n. 1), lettera *d*), dove è scritto: «... e abbiano partecipato ad azioni, ...» leggasi: «... e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, ...».

(5554)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Santa Maria Capua Vetere.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di S. Maria Capua Vetere (Caserta);

Visto il decreto ministeriale in data 22 aprile 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di S. Maria Capua Vetere, nell'ordine appresso indicato:

1. Dell'Isola dott. Erasmo	punti	89,23	su 132
2. Marchese dott. Francesco	»	79,62	»
3. Lopez dott. Ugo	»	78,99	»
4. Bartelloni dott. Manlio	»	78,86	»
5. Mele Gregorio	»	78,50	»
6. Geraci dott. Vincenzo	»	75,92	»
7. Russo Luigi	»	75,83	»
8. Vacirca dott. Salvatore	»	75,83	»
9. Bertino dott. Giuseppe	»	75,81	»
10. Mastrangelo Domenico	»	75,80	»
11. Pulli dott. Italo	»	74,90	»
12. Di Giovine dott. Gaetano	»	74,68	»
13. Montagano Mario	»	74,58	»
14. Tucci dott. Domenico	»	74,57	»
15. Sallustio dott. Vito	»	74,51	»
16. Patanè dott. Francesco	»	73,48	»
17. Raglianti dott. Luigi	»	73,21	»
18. D'Ancona dott. Antonio	»	72,70	»
19. Maddalone Pasquale	»	72,60	»
20. Caruana Salvatore	»	72,50	»
21. Grillo dott. Roberto	»	72,02	»
22. Vitale Francesco	»	71,83	»
23. Mussetti Tranquillo	»	71,75	»
24. Seclì dott. Ernesto	»	71,30	»
25. Laurenza dott. Giovanni	»	70,90	»
26. Porcile dott. Luciano	»	70,30	»
27. Moriconi dott. Benito	»	70,24	»
28. Bartalena dott. Valentino	»	70,19	»
29. Milanesi dott. Luigi	»	69,85	»
30. Perruggino Giovanni	»	69,66	»
31. Forlani dott. Remo	»	69,45	»
32. Lomonaco dott. Aldo	»	68,43	»
33. Schioppa dott. Gino	»	68,15	»
34. Mantelli Erminio	»	67,98	»
35. Sciascia Gaetano	»	67,78	»
36. Ventriglia dott. Giovanni	»	67,77	»
37. Maiorana dott. Giulio	»	67,60	»
38. De Negri dott. Enrico	»	66,99	»
39. Puglisi dott. Carmelo	»	66,46	»
40. Ricotta dott. Giovanni	»	66,28	»
41. De Pascale dott. Mario	»	66,18	»
42. Mazza dott. Osvaldo	»	66,15	»
43. Bellizzi Alessandro	»	66,08	»
44. Facchini Mario	»	65,72	»
45. Panuccio dott. Rocco	punti	65,64	su 132
46. Capitanelli dott. Nerino	»	65,62	»
47. Faissola Giovanni	»	65,22	»
48. Barbieri dott. Silvio	»	64,98	»
49. Travaglini dott. Giuseppe	»	64,65	»
50. Scatigna Leonardo	»	64,20	»
51. Conte dott. Antonio	»	63,86	»
52. Delli Paoli dott. Dante	»	63,83	»
53. Miceli Vittorio	»	63,69	»
54. De Flumeri Francesco	»	63,52	»
55. Sperduti Michele	»	63,37	»
56. Alberti Pietro	»	63,46	»
57. Ciccone dott. Severino	»	62,91	»
58. Labriola Antonio	»	62,85	»
59. Palazzi Domenico	»	62,73	»
60. Filippi dott. Davide	»	62,59	»
61. Taranto Fausto	»	61,33	»
62. Piscitelli Ferruccio	»	61,04	»
63. Maucieri Eugenio	»	59,81	»
64. Onofri Ermanno	»	59,74	»
65. La Placa Cataldo	»	59,46	»
66. Rapetti Andrea	»	58,41	»
67. Ridolfo Francesco	»	57,97	»
68. De Marco Luigi	»	57,42	»
69. D'Angerio Vincenzo	»	56,33	»
70. Latino Ignazio	»	55,12	»
71. Persoglio Domenico	»	55,04	»
72. Nepomuceno Renato	»	54,56	»
73. Suelzu dott. Clemente	»	54,52	»
74. Viganò Mauro	»	54,14	»
75. Pignat Guido	»	53,64	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1970

p. *Il Ministro:* SARTI

(5261)

MINISTERO DELLA DIFESA

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 11 aprile 1970, riguardante il «Concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 4 giugno 1970, al primo comma dello art. 4, in luogo di: «... dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 400...» leggasi: «La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 400...».

(5655)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2537 prot. n. 3308 in data 8 aprile 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1965, bandito con decreto n. 7098 in data 1° settembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 2538 prot. n. 3376 in data 9 aprile 1970, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Visto che la 1ª condotta capoluogo del comune di Pianoro a seguito della rinuncia del dott. Lodi Irio è rimasta vacante e disponibile;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei singoli candidati;

Visto che il dott. Prati Domenico ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta medica 1ª capoluogo del comune di Pianoro e assegnata al dott. Prati Domenico.

Bologna, addì 5 maggio 1970

Il medico provinciale: MARENZI

(5066)

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2334 protocollo n. 1382 in data 3 marzo 1969, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1967;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto del medico provinciale 20 ottobre 1969, n 2460, protocollo n. 7514 nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè gli articoli 23, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Odorici Giuliano	punti	68,680
2. Biscotti Tommaso	»	66,474
3. Bovina Giancarlo	»	66,219
4. Neri Norveo	»	61,862
5. Bertacchini Mentore	»	60,330
6 Puzzo Giovanni .	»	59,111
7. Feriozzi Olindo	»	54,000
8. Ceraolo Antonino Salvatore	»	49,592
9. Marzocchi Luciano	»	45,298
10. Gagliano Pasquale	»	43,500

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Bologna, addì 20 aprile 1970

Il medico provinciale: MARENZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2544 protocollo n. 3655 in data 20 aprile 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1967, bandito con decreto n. 2334 protocollo numero 1382 in data 3 marzo 1969;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso in premessa, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Odorici Giuliano: Castel d'Argile, condotta unica;

2) Biscotti Tommaso: Casalfiumanese, 1ª condotta capoluogo;

3) Bovina Giancarlo: Grizzana, 1ª condotta capoluogo.

Il presente decreto è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Bologna, addì 21 aprile 1970

Il medico provinciale: MARENZI

(5069)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 291 e n. 292, in data 14 gennaio 1970, concernenti rispettivamente la approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1968;

Vista la rinunzia dell'ostetrica Aldina Fornili in Quarantelli alla condotta ostetrica di Besozzo;

Considerato che occorre attribuire la condotta suddetta alla concorrente che segue immediatamente in graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Bottin Emma in Saracco è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Besozzo.

Il sindaco del comune di Besozzo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Varese, addì 20 maggio 1970

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(5180)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.